

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2012, n. 74

**Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO****PREAMBOLO**

**Capo I**  
**Maestri di sci**

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 134 della l.r. 42/2000  
Art. 2 -Inserimento dell'articolo 134 bis nella l.r. 28/2005

**Capo II**  
**Guide ambientali**

Art. 3 - Modifiche all'articolo 119 della l.r. 42/2000

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), e o), dello Statuto;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della

direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e in particolare l'articolo 134, comma 4, e l'articolo 119, comma 6;

Considerato quanto segue:

1. E' necessario modificare la disciplina regionale relativa ai maestri di sci di altre regioni e Stati al fine di adeguarla alle disposizioni statali e in particolare al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), nonché alla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha più volte indicato la incompatibilità con il diritto europeo delle disposizioni che determinano il tempo di una prestazione temporanea di servizi;

2. E' necessario equiparare le guide ambientali ai maestri di sci rispetto al superamento dell'obbligo di presentare il certificato medico attualmente previsto dall'articolo 119, comma 6 della l.r. 42/2000;

Approva la presente legge

**Capo I**  
**Maestri di sci**

**Art. 1**

Sostituzione dell'articolo 134 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 134 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), è sostituito dal seguente:

“Art. 134

Maestri di sci di altre regioni e stati

1. I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede

all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 131.

3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in Toscana devono darne preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare ed il periodo di attività.

4. Ai maestri di sci, cittadini di stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare in Toscana la professione in maniera stabile o in via occasionale e temporanea, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

5. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o da altri Stati che esercitano temporaneamente in Toscana.

6. Ai cittadini di Stati non membri dell'Unione europea che vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

7. L'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato alla iscrizione nell'albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. L'iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 131.

8. I maestri di sci di stati non membri dell'Unione europea non iscritti in albi professionali italiani possono esercitare temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. Il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito

nello stato di provenienza e di verifica della reciprocità di trattamento.”.

#### Art. 2

Inserimento dell'articolo 134 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 134 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 134 bis

Esercizio abusivo della professione

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.”.

#### Capo II Guide ambientali

#### Art. 3

Modifiche all'articolo 119 della l.r. 42/2000

1. Il comma 6 dell'articolo 119 della l.r. 42/2000 è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 11 dicembre 2012

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4.12.2012.

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 22 ottobre 2012, n. 2

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 24 ottobre 2012, n. 185

**Proponente:**

**Assessore** Cristina Scaletti

**Assegnata** alla 3<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 30 novembre 2012

**Approvata** in data 4 dicembre 2012

**Divenuta** legge regionale 55/2012 (atti del Consiglio)

#### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,

il testo della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42](#)

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2012, n. 75

**Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione delle commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo

Art. 2 - Composizione e funzionamento delle commissioni

Art. 3 - Flussi informativi sul disagio abitativo

Art. 4 - Clausola valutativa

Art. 5 - Clausola di invarianza finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto l'articolo 11 della legge 25 ottobre 1977, n. 881 (Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo

ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966).

Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

Visto l'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali);

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 19 maggio 2008, n. 166;

Vista la convenzione nazionale 8 febbraio 1999, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ritenute maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'individuazione dei criteri generali che costituiscono la base per la realizzazione di appositi accordi da predisporre in sede locale ai fini della definizione dei canoni di locazione;

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);

Considerato quanto segue:

1. In Toscana esistono 2.016.543 abitazioni (per 1.601.393 nuclei familiari). Il 15,8 per cento di tali abitazioni sono date in locazione (in Italia il 18,4 per cento). Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), cosiddette "case popolari", sono circa 51 mila, assolutamente insufficienti alla richiesta di abitazioni. Rispetto alle ultime graduatorie presenti presso i comuni, sono circa 24 mila le famiglie in attesa di una casa popolare, e molte di queste sono vittime, in qualche modo, dell'ultima crisi. Secondo i dati del 2010, in Toscana le richieste di esecuzione di sfratto presentate sono state 10.965, di cui 4.906 sono state oggetto di provvedimenti di sfratto emessi, (4.338 dei quali sono stati motivati da morosità), e di questi provvedimenti ne sono stati eseguiti 2.652;

2. Molti elementi concorrono, in questa fase di crisi, ad accrescere in maniera sensibile il ruolo del fattore abitativo nel determinare l'inclusione o l'esclusione sociale: la differente struttura demografica e familiare, la stabilizzazione di nuove popolazioni, i crescenti fenomeni di fragilità sociale e di precarietà lavorativa, il peggioramento dei mercati abitativi, la scarsità dell'edilizia pubblica;

3. A fronte della persistenza di una crisi che ha investito tutti i paesi europei, il sistema dell'edilizia residenziale pubblica, privo di un finanziamento organico che prima era garantito da fondi ex Gescal, risulta